

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

Presidenza del Vice Presidente AGRIMI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta:

« Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia » (1276);

« Miglioramento del trattamento di invalidità e di reversibilità per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di pubblica sicurezza e per i funzionari di pubblica sicurezza nonchè per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in caso di invalidità permanente e morte per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica » (83) (D'iniziativa dei senatori Bonaldi e Bergamasco);

approvazione del disegno di legge n. 1276,  
con assorbimento del disegno di legge n. 83:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 116, 117, 118  
GERMANO . . . . . 117

LANFRÈ . . . . . Pag. 117  
MAFFIOLETTI . . . . . 117  
MURMURA . . . . . 117  
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno 117  
SANTI, relatore alla Commissione . . . . 116

##### Discussione e approvazione:

« Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti pubblici » (986) (D'iniziativa del deputato Simonacci) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 119  
LANFRÈ . . . . . 119  
MAFFIOLETTI . . . . . 119  
MURMURA, relatore alla Commissione . . 119  
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno 119

*La seduta ha inizio alle ore 11,30.*

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## IN SEDE DELIBERANTE

### Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia » (1276);

« Miglioramento del trattamento di invalidità e di reversibilità per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di pubblica sicurezza e per i funzionari di pubblica sicurezza, nonchè per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in caso di invalidità permanente e morte per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica » (83), d'iniziativa dei senatori Bonaldi e Bergamasco;

approvazione del disegno di legge n. 1276, con assorbimento del disegno di legge n. 83

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia » e « Miglioramento del trattamento di invalidità e di reversibilità per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di pubblica sicurezza e per i funzionari di pubblica sicurezza, nonchè per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in caso di invalidità permanente e morte per causa di servizio di ordine o di sicurezza pubblica », d'iniziativa dei senatori Bonaldi e Bergamasco.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Santi di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

S A N T I , relatore alla Commissione. Dopo quanto è stato detto in questa sede, anche in occasione della discussione sul bilancio del Ministero dell'interno, presente l'onorevole ministro Taviani, non è necessario diffondersi ulteriormente sul problema della criminalità. Infatti basta ricordare che la dilatazione, la mobilità e l'efficienza del crimine, variamente motivato, sono di proporzioni allarmanti e rappresentano uno dei problemi politici più gravi del momento.

Per gli addetti alla prevenzione e alla repressione è accresciuto notevolmente il rischio e conseguentemente il sacrificio di vite umane. A tutti va rinnovata, anche da questa sede, l'espressione di gratitudine e di commossa solidarietà, alle quali tuttavia vanno aggiunti provvedimenti concreti in relazione anche alle difficoltà della vita attuale. Questa è la ragione del disegno di legge governativo al nostro esame, che intende provvedere per quanto attiene ai superstiti delle vittime, nel quale propongo di assorbire il disegno di legge n. 83, d'iniziativa dei senatori Bonaldi e Bergamasco, che tratta la medesima materia. Infatti, con l'articolo 3 si provvede ad elevare la somma di intervento da 2 a 10 milioni di lire, portando una modifica quantitativa alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, che del resto era la modifica puntuale di leggi precedenti, in relazione all'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 271; mentre con gli articoli 1 e 2 si apportano modifiche migliorative al regime della pensione privilegiata ordinaria. L'importo della pensione privilegiata ordinaria è determinato, secondo la vigente legislazione, calcolando l'80 per cento degli emolumenti pensionabili percepiti dalla vittima, mentre la nuova disposizione contenuta nel disegno di legge in discussione stabilisce che alle vedove e agli orfani venga attribuito l'intero trattamento economico pensionabile percepito dalla vittima. Di analogo beneficio si avvantaggiano, sia pure in misura minore, anche i genitori e i collaterali per i quali, pur rimanendo ferma la quota percentuale attualmente esistente, essa va riferita non più all'80 per cento degli emolumenti pensionabili percepiti dalla vittima, ma all'intero trattamento economico pensionabile.

L'articolo 2, inoltre, prevede, al secondo comma, l'agganciamento della pensione privilegiata ordinaria agli eventuali miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

È importante rilevare che il primo comma dell'articolo 2 conferisce effetto retroattivo ai miglioramenti pensionistici estendendo, su richiesta degli interessati, le provvidenze previste dall'articolo 1 a tutti coloro che ne abbiano diritto anche per gli eventi verificatisi prima del 1° gennaio 1974, data di esecuzione del presente provvedimento.

L'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge in discussione viene valutato, all'articolo 5, in lire 2.700 milioni annue e vi si farà fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, confortato anche dai pareri favorevoli della Commissione difesa e della Commissione finanze, chiedo, per i motivi esposti, che il disegno di legge venga approvato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

L A N F R È . Mi dichiaro a favore del disegno di legge.

G E R M A N O . Vorrei chiedere se l'aumento da 2 a 10 milioni tiene conto dell'età della vittima.

S A N T I , *relatore alla Commissione*. No, non è discriminante in alcun senso: non tiene conto nè dell'età, nè della diversità di grado, nè della diversità di funzioni.

G E R M A N O . Invece, nel trattamento pensionistico se ne tiene conto?

S A N T I , *relatore alla Commissione*. Sì, perchè è una materia diversa. Qui si tratta della elargizione di una somma per far fronte ai problemi che insorgono immediatamente dopo l'evento luttuoso.

G E R M A N O . Non è proprio giusto, perchè i problemi che possono sorgere per la famiglia dopo il decesso di un giovane celibe sono diversi da quelli che possono sorgere dopo il decesso di un padre di famiglia di 50 anni, con moglie e figli.

M U R M U R A . Dovrebbe essere seguito lo stesso criterio delle assicurazioni sulla vita.

M A F F I O L E T T I . L'infortunio mortale sul lavoro ha un parametro relativo all'attività, alla capacità di rendimento del dipendente.

S A N T I , *relatore alla Commissione*. Qui non si tratta di indennizzare un danno subito, ma di elargire una somma immediatamente dopo l'evento luttuoso per far fronte alle prime necessità.

M A F F I O L E T T I . Però è una elargizione *una tantum* che copre ed assorbe tutte le altre forme di assicurazioni che hanno i lavoratori privati.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Le osservazioni che sono state fatte sono senz'altro apprezzabili. Comunque, per quanto riguarda questa elargizione, ritengo che non si sia voluto innovare in rapporto alle norme che l'hanno istituita per la prima volta, ma si sia voluto semplicemente aumentarne la misura.

Le osservazioni fatte — ripeto — meritano notevole rilievo e saranno approfondite dall'Amministrazione. Il danno, invero, viene risarcito, per quello che può essere risarcito un danno del genere, dalla pensione privilegiata che si corrisponde nella misura pari al trattamento economico goduto dal caduto. La misura di questa elargizione non corrisponde perfettamente al risarcimento del danno, ma — come ha già detto il relatore — può essere considerata solo come una elargizione che serve per sopperire alle prime esigenze determinate dalla morte.

Ringrazio la Commissione e sollecito l'approvazione del disegno di legge.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1276, di cui do lettura:

## Art. 1.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonchè dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

*(È approvato).*

## Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge e hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il trattamento speciale di pensione di cui all'articolo 1 sarà riliquidato in relazione alle

variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

*(È approvato).*

## Art. 3.

La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 10.000.000.

*(È approvato).*

## Art. 4.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della difesa.

*(È approvato).*

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 2.700.000.000 annue si fa fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso che rimane assorbito il disegno di legge n. 83.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali** » (986), **d'iniziativa del deputato Simonacci** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali », d'iniziativa del deputato Simonacci, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**MURMURA**, *relatore alla Commissione.* Raccomando l'approvazione del disegno di legge n. 986, già favorevolmente esaminato in sede referente da parte di questa Commissione, che all'unanimità ne richiese il trasferimento in sede deliberante, in quanto con esso si vuole provvedere ad estendere agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia i benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali. Si viene ad eliminare in tal modo un errore compiuto in sede di approvazione della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Il disegno di legge in discussione è stato già favorevolmente esaminato ed approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Ritengo pertanto che, recependo anche la decisione già assunta da questa Commissione in sede referente, si debba procedere alla definitiva approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE** Dichiaro aperta la discussione generale.

**LANFRÈ.** Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**MAFFIOLETTI.** Anche il nostro Gruppo è senz'altro favorevole.

**PUCCI**, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Esprimo il parere favorevole del Governo e sollecito l'approvazione del disegno di legge in discussione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti Corpi di polizia equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,45.*